



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 5/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
STUDIO TV1 NEWS S.R.L. (FORNITORE DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE “GALAXY TV-LCN 183” E “STUDIO
LIVE-LCN 178”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 8, COMMA 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CO.RE.COM. LOMBARDIA CONTESTAZIONE N. 10/2018 - PROC. 81/18/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 gennaio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l’art. 5*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *“Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”*;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *“Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)”* e successive modificazioni;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante *“funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia”*;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

Con note prot. AGCOM n. 0152657 del 9 ottobre 2018 e prot. n. 0154985 dell'11 ottobre 2018 il CO.RE.COM. Lombardia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Studio Tv1 News S.r.l., fornitore dei servizi di media audiovisivi in ambito locale "Galaxy Tv LCN 183" e "Studio Live LCN 178", da cui si evince che:

- a seguito di segnalazione acquisita al prot. CO.RE.COM. n. 2018/14905 del 20 aprile 2018, il CO.RE.COM. Lombardia richiedeva alla società Studio Tv1 News S.r.l. in data 17 luglio 2018 (prot. CO.RE.COM. 2018/24535) copia delle registrazioni dei programmi trasmessi in una delle seguenti settimane: 1-8 luglio 2018, 17-24 giugno 2018, 20-27 maggio 2018;
- con nota del 31 luglio 2018 (prot. CO.RE.COM. 2018/26854) la società Studio Tv 1 News S.r.l. trasmetteva al CO.RE.COM. Lombardia una chiavetta USB, contenente, secondo la società in parola, copia delle registrazioni della settimana 1-8 luglio 2018;
- con comunicazione del 1° agosto 2018 (prot. CO.RE.COM. n. 2018/26860) il CO.RE.COM. Lombardia comunicava alla società Studio Tv1 News S.r.l. che il contenuto della chiavetta USB trasmessa tramite corriere risultava vuoto ovvero che i file individuati sul supporto mostravano una dimensione pari a 0 KB e, sia con riferimento all'emittente "Galaxy Tv" che "Studio Live", chiedeva di consegnare nuovamente le registrazioni dell'emesso relative alla prima settimana del mese di luglio (in precedenza scelta dall'emittente) o, in alternativa, della settimana dall'8 al 15 luglio 2018;
- con nota del 3 agosto 2018 (prot. CO.RE.COM. n. 2018/27297) la società giustificava il mancato trasferimento sul supporto USB di copia delle registrazioni della prima settimana di luglio per "motivi tecnici". A seguito di verifiche, la società comunicava testualmente di aver *"riscontrato un guasto che ha impedito il normale funzionamento dell'apparato che registra, attraverso software, numerosi canali televisivi in contemporanea, pertanto non registrava in modo regolare essendo in autonomia 24 ore su 24 senza controllo di un operatore dedicato. Il tecnico reperibile è stato immediatamente contattato dalla scrivente per il ripristino del servizio, pertanto le registrazioni [avrebbero] ripreso con regolarità nel pomeriggio odierno"*. Nella stessa nota, la società Studio Tv 1 News S.r.l. si rendeva, infine, disponibile ad ogni eventuale richiesta di chiarimento o eventuale richiesta di registrazioni afferenti al periodo successivo alla data della stessa comunicazione;
- con atto cont. n. 10/2018 del 30 agosto 2018, notificato in pari data, il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato l'impossibilità da parte della società Studio Tv 1 News S.r.l. di fornire copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda sulle emittenti "Galaxy Tv-LCN 183" e "Studio Live-LCN 178" in una delle



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

seguenti settimane: 1-8 luglio 2018, 8-15 luglio 2017, 17-24 giugno 2018, 20-27 maggio 2018 ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

A seguito della contestazione n. 10/2018 del 30 agosto 2018, la società Studio Tv 1 News S.r.l. non ha fatto pervenire memorie difensive né ha chiesto di essere audita.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0152657 del 9 ottobre 2018 e n. 0154985 dell'11 ottobre 2018, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Studio Tv 1 News S.r.l., fornitore dei servizi di media audiovisivi *"Galaxy Tv-LCN 183"* e *"Studio Live-LCN 178"*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto la società non ha fornito copia della registrazione integrale della programmazione andata in onda sulle emittenti *"Galaxy Tv-LCN 183"* e *"Studio Live-LCN 178"* in una delle seguenti settimane: 1-8 luglio 2018, 8-15 luglio 2017, 17-24 giugno 2018, 20-27 maggio 2018. La motivazione addotta dalla società secondo cui *"è stato riscontrato un guasto che ha impedito il normale funzionamento dell'apparato che registra, attraverso software, numerosi canali televisivi in contemporanea [...]"* non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione delle registrazioni integrali dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Non rileva, nel caso di specie, la disponibilità della società a fornire copia delle registrazioni relative al periodo successivo a quello richiesto dal CO.RE.COM., in quanto, l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva relativamente al periodo di programmazione richiesto risulta evidentemente essere stato precluso alle istituzioni competenti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione afferente all'emittente *"Galaxy Tv-LCN 183"* nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) pari



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta possibili indebiti vantaggi per la società agente. In conseguenza della mancata acquisizione delle registrazioni richieste non è stato possibile valutare, sulla base di adeguati strumenti probatori, la segnalazione di denuncia nei confronti della società Studio Tv 1 News S.r.l. riguardante la programmazione diffusa dall'emittente "Galaxy Tv-LCN 183".

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società ha posto in essere una condotta recidivante essendo già stata sanzionata per aver commesso violazioni della stessa indole (cfr. delibera n. 148/17/CSP del 17 luglio 2017 e delibera n. 98/18/CSP del 24 aprile 2018).

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione afferente all'emittente "Studio Live-LCN 178" nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata entità considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta possibili indebiti vantaggi per la società agente. In conseguenza della mancata acquisizione delle registrazioni richieste non è stato possibile valutare, sulla base di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

adeguati strumenti probatori, la segnalazione di denuncia nei confronti della società Studio Tv 1 News S.r.l. riguardante la programmazione diffusa dall'emittente "Studio Live-LCN 178".

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere adeguate azioni per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2017 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione della disposizione normativa contestata nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) corrispondente alla somma delle sanzioni afferenti alle emittenti "Galaxy Tv-LCN 183" e "Studio Live-LCN 178";

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Studio Tv 1 News S.r.l., fornitore dei servizi di media audiovisivi in ambito locale "Galaxy Tv-LCN 183" e "Studio Live-LCN 178", con sede in Cremona (CR), Via Bastida, n. 16, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 5/19/CSP” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 5/19/CSP”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 22 gennaio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi